



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

---

*Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori*

---

**2013/0402(COD)**

8.12.2014

## **PROGETTO DI PARERE**

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

Relatore per parere: Lara Comi

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Questa proposta legislativa è particolarmente importante, perché ha come obiettivo principale quello di individuare delle norme che vadano a migliorare la competitività delle nostre imprese europee attraverso l'innovazione, rafforzando, nel contempo, il mercato interno e il ruolo da leader dell'Europa sul mercato globale nell'ambito industriale.

Durante il processo di ricerca e creazione di nuove idee, prodotti o servizi, vi sono molte informazioni riservate che hanno valore economico, che sono fondamentali per la competitività dell'idea o dell'impresa e che fuoriescono dall'ambito di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Pertanto, i segreti commerciali si pongono come uno strumento complementare ed è importante e necessario regolamentare, a livello europeo, la loro acquisizione, utilizzo e divulgazione.

La scelta della direttiva mira a far convergere le norme nazionali, molto diverse tra loro, con la previsione di definizioni comuni, misure e sanzioni, offrendo maggiore certezza giuridica agli operatori e rinforzando così il mercato unico europeo.

E' necessario, però, integrare la portata dell'ambito di applicazione proposto dalla Commissione Europea, specificando che gli Stati membri possono prevedere o mantenere norme nazionali più restrittive, in conformità con il principio di armonizzazione minima. Queste, infatti, possono essere da stimolo e da leva all'interno del mercato interno.

Le definizioni proposte, in linea con l'Accordo TRIPS vigente, rendono la legislazione europea in linea con le norme internazionali ed è giusto procedere a miglioramenti che vadano in questa direzione.

Per quanto attiene la protezione dei consumatori, nel testo proposto si parla della salvaguardia dei diritti fondamentali. In questa proposta, però, vengono in rilievo non solo diritti in quanto individuo o in quanto consumatore, ma anche in quanto lavoratore o professionista e senz'altro in quanto persone giuridiche, imprese. I considerando 23 e 24 li menzionano tutti.

Il testo originario sceglie di dare maggiore evidenza ad alcuni di questi diritti. Non si condivide questo approccio limitativo, pertanto, si ritiene più equilibrato prevedere un riferimento a tutti i diritti previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Per quanto attiene il termine di prescrizione, ascoltate le esigenze varie degli operatori del mercato, si condivide l'approccio di proporre un termine minimo e massimo, ma si ritiene più adeguato aumentarlo per consentire una più efficace protezione dei segreti commerciali.

Questi richiedono, quindi, la più ampia tutela della loro riservatezza. Per questo è importante, in generale e in particolare per ciò che attiene l'ambito dei procedimenti giudiziari che mirano alla loro tutela, assicurare quelle regole o misure che possano evitare la loro divulgazione inappropriata.

Una legislazione europea adeguata sui segreti commerciali consentirà certamente da un lato di offrire un valido strumento alle imprese operanti nel mercato - soprattutto alle PMI che, per le loro dimensioni, spesso sono quelle che risentono di più dell'assenza di strumenti di tutela adeguati - e, dall'altro, di agevolare anche le joint venture tra imprese e, in generale, la loro cooperazione transnazionale.

## EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La presente direttiva non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di introdurre o mantenere delle misure più restrittive, in conformità dei trattati e della presente direttiva, contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione del segreto commerciale.***

Or. it

### Emendamento 2

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(c bis) sono relative a prove o ad altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.***

Or. it

### Emendamento 3

#### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti ogniqualvolta un soggetto, al momento dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale è stato ottenuto da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente ai sensi del paragrafo 3.

##### *Emendamento*

4. L'**acquisizione**, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti ogniqualvolta un soggetto, al momento **dell'acquisizione**, dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale è stato ottenuto, **direttamente o indirettamente**, da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente ai sensi del paragrafo 3.

Or. it

### Emendamento 4

#### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) per fare un uso lecito **del diritto alla libertà di espressione e di informazione**;

##### *Emendamento*

(a) per fare un uso lecito **dei diritti previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**;

Or. it

### Emendamento 5

#### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) il segreto commerciale è stato divulgato

##### *Emendamento*

(c) il segreto commerciale è stato divulgato

dai lavoratori ai loro rappresentanti in quanto parte del legittimo esercizio delle loro funzioni rappresentative;

dai lavoratori ai loro rappresentanti in quanto parte del legittimo esercizio delle loro funzioni rappresentative **e la divulgazione è strettamente necessaria ai fini delle dette funzioni rappresentative;**

Or. it

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

(e) per proteggere un legittimo interesse.

##### *Emendamento*

(e) per proteggere un legittimo interesse **previsto dalla legge.**

Or. it

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva

#### Articolo 7

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono che le azioni intese a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva possono essere proposte entro un periodo compreso tra **uno e due** anni dalla data in cui l'attore è venuto a conoscenza, o ha avuto motivo di essere a conoscenza, dell'ultimo fatto alla base dell'azione.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri garantiscono che le azioni intese a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva possono essere proposte entro un periodo compreso tra **tre e sei** anni dalla data in cui l'attore è venuto a conoscenza, o ha avuto motivo di essere a conoscenza, dell'ultimo fatto alla base dell'azione.

Or. it

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – frase introduttiva

##### *Text proposed by the Commission*

L'obbligo di cui al primo comma viene meno in uno qualsiasi dei seguenti casi:

##### *Emendamento*

L'obbligo di cui al primo comma ***resta in vigore fino alla conclusione del procedimento giudiziario. In ogni caso, l'obbligo*** viene meno in uno qualsiasi dei seguenti casi:

Or. it

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri devono inoltre garantire che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta ***debitamente*** motivata di una delle parti, adottare le misure specifiche necessarie a salvaguardare la riservatezza di ciascun segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l'acquisizione, la divulgazione o l'utilizzo illeciti di un segreto commerciale.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri devono inoltre garantire che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta motivata di una delle parti, adottare le misure specifiche necessarie a salvaguardare la riservatezza di ciascun segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l'acquisizione, la divulgazione o l'utilizzo illeciti di un segreto commerciale. ***Gli Stati membri possono inoltre autorizzare le autorità giudiziarie competenti ad adottare misure d'ufficio.***

Or. it

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – frase introduttiva

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie **possono**, su richiesta del detentore del segreto commerciale, ordinare le seguenti misure provvisorie e cautelari nei confronti del presunto autore della violazione:

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie **possano**, su richiesta del detentore del segreto commerciale, ordinare le seguenti misure provvisorie e cautelari nei confronti del presunto autore della violazione:

Or. it

*Motivazione*

*Emendamento linguistico – concerne solo la versione italiana. Il verbo "possono" è modificato in "possano" al fine di rispettare meglio la consecutio temporum nella frase*

**Emendamento 11**

**Proposta di direttiva  
Articolo 9 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità giudiziarie **possono** subordinare il proseguimento della presunta acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita di un segreto commerciale alla costituzione di garanzie intese a garantire il risarcimento del detentore del segreto commerciale.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità giudiziarie **possano, in alternativa alle misure previste al paragrafo 1**, subordinare il proseguimento della presunta acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita di un segreto commerciale alla costituzione di garanzie intese a garantire il risarcimento del detentore del segreto commerciale.

Or. it

**Emendamento 12**

**Proposta di direttiva  
Articolo 10 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che, nel decidere in merito all'accoglimento o al rifiuto della domanda e nel valutarne la

*Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che, nel decidere in merito all'accoglimento o al rifiuto della domanda e nel valutarne la

proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie sono tenute a prendere in considerazione il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, la condotta del convenuto nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l'impatto della divulgazione o dell'utilizzo illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il diniego delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali, ***in particolare la libertà di espressione e di informazione.***

proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie sono tenute a prendere in considerazione il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, la condotta del convenuto nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l'impatto della divulgazione o dell'utilizzo illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il diniego delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali.

Or. it

### Emendamento 13

#### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie **possono** subordinare le misure provvisorie di cui all'articolo 9 alla costituzione, da parte dell'attore, di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad assicurare il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto e, se del caso, da qualsiasi altra persona interessata dalle misure.

##### *Emendamento*

4. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie **possano** subordinare le misure provvisorie di cui all'articolo 9 alla costituzione, da parte dell'attore, di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad assicurare il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto e, se del caso, da qualsiasi altra persona interessata dalle misure.

Or. it

##### *Motivazione*

*Emendamento linguistico – concerne solo la versione italiana. Il verbo "possono" è modificato in "possano" al fine di rispettare meglio la consecutio temporum nella frase*

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva

#### Articolo 11 – paragrafo 1 – frase introduttiva

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, ordinare **quanto segue** nei confronti dell'autore della violazione:

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, ordinare nei confronti dell'autore della violazione **una o più delle seguenti misure**:

Or. it

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva

#### Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare le domande di accoglimento delle ingiunzioni e delle misure correttive di cui all'articolo 11 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie prendono in considerazione il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l'impatto della divulgazione o dell'utilizzo illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rifiuto delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali, **in particolare la libertà di espressione e di informazione**.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare le domande di accoglimento delle ingiunzioni e delle misure correttive di cui all'articolo 11 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie prendono in considerazione il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l'impatto della divulgazione o dell'utilizzo illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rifiuto delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali.

Or. it